

Prot. N. 375/UM. 2014

(CITARE NELLA RISPOSTA)

25 FEBBRAIO 2014

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 11

Ai Titolari di un Fascicolo Aziendale
Ai Centri di Assistenza Agricola
Alle Regioni di competenza O.P. AGEA

Oggetto: Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA

1 Premessa

L'AGEA, in qualità di autorità competente ai sensi del D.L. n. 99/2004, nell'ambito delle attività svolte per la gestione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito SIGC) effettua le attività tecniche di rilievo del territorio nazionale, a ciclo triennale (cosiddetto "refresh").

Tale attività di rilievo tecnico, mediante l'interpretazione delle foto aeree, permette una rappresentazione del territorio agricolo nazionale su elementi oggettivi e aggiornati, con l'obiettivo principale di determinare esattamente le informazioni relative alla occupazione del suolo di ciascuna azienda, anche al fine di consentire alle aziende stesse un ottimale accesso alle risorse economiche messe a disposizione per l'Italia dall'Unione Europea.

Le presenti istruzioni operative definiscono i criteri e le modalità di applicazione dei risultati dell'aggiornamento grafico e le modalità di trattamento delle superfici risultate interessate da variazione dell'occupazione del suolo.

L'Organismo Pagatore AGEA, infatti, per le proprie attività istituzionali, deve assicurare il costante aggiornamento del SIGC ed, in particolare, delle informazioni grafiche finalizzate alla identificazione delle parcelle/particelle agricole ed al loro utilizzo.

2 Esito tecnico: modalità di comunicazione

L'Organismo Pagatore AGEA, per ciascun agricoltore che presenta domande per l'accesso ad aiuti e premi comunitari definisce una procedura che consiste nel raffronto tra quanto dichiarato nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale e gli esiti dei suddetti rilievi tecnici.

Con apposita nota informativa pubblicata sul sito istituzionale, all'indirizzo www.agea.gov.it, viene comunicato a tutti gli interessati la disponibilità delle risultanze di dette verifiche.

Gli esiti di tutte le verifiche diventano così consultabili nel sito istituzionale all'indirizzo www.agea.gov.it, nella sezione "**Servizi di utilità**" – "**Albo esiti**", posizionata sulla parte sinistra della home page.

In caso di difformità tra l'uso del suolo presente nella consistenza territoriale dichiarata nel fascicolo aziendale e quello riscontrato nell'aggiornamento grafico (refresh), l'azienda è indicata con la dicitura

“**discordante**” e il fascicolo aziendale viene messo nello stato “*in lavorazione*” con l’obbligo, quindi, da parte dell’agricoltore, di sottoscrivere una nuova scheda di validazione del fascicolo coerente con le nuove misurazioni.

Qualora l’azienda concordi con la copertura del suolo rilevata nel GIS, deve allineare gli utilizzi dichiarati a quelli rilevati. Se l’azienda conduce interamente le particelle interessate da discordanza, è possibile utilizzare la funzione di “riallineamento aziendale”; negli altri casi è obbligatorio allineare le singole particelle con quanto riscontrato nel GIS. La scheda di validazione successivamente sottoscritta ha valore di **chiusura del procedimento amministrativo riferito all’aggiornamento grafico realizzato** e potrà essere utilizzata per la successiva presentazione di domande e/o dichiarazioni all’Amministrazione.

Le aziende che ritengono di non concordare con le nuove misurazioni e con gli esiti dei rilievi tecnici dovranno presentare una apposita istanza, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi. La scheda di validazione sottoscritta successivamente alla presentazione dell’istanza dovrà contenere il riferimento all’istanza di riesame, il cui procedimento amministrativo non sia concluso, e potrà essere utilizzata per la successiva presentazione delle domande e/o dichiarazioni all’Amministrazione. Gli esiti del procedimento amministrativo di riesame dell’uso del suolo verranno poi registrati sul fascicolo e saranno presi in considerazione per le domande presentate successivamente all’istanza stessa.

Si rammenta che la scheda di validazione aggiornata è obbligatoria per la presentazione di qualunque domanda e/o dichiarazione.

Si rappresenta che, a seguito del “refresh” vengono individuati taluni casi, in cui la discordanza verificata è originata dalla rilevazione di superfici ad uso non agricolo precedentemente non riscontrate; il trattamento di tali casi viene descritto nel successivo paragrafo 4.

I paragrafi di seguito riportati nelle presenti istruzioni disciplinano il procedimento amministrativo volto alla definizione dei dati territoriali nei casi in cui vengano messe in evidenza delle differenze tra l’occupazione del suolo dichiarata e quella rilevata.

3 Il procedimento amministrativo di riesame dell'uso del suolo rilevato

3.1 Presentazione dell'istanza di riesame dell'uso del suolo rilevato

Qualora l'azienda non concordi con le nuove misurazioni e/o con l'uso del suolo determinato, deve presentare, nel proprio interesse una istanza di riesame ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 3, terzo comma della delibera dell'AGEA 24 giugno 2010 "Adozione del regolamento di attuazione della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, relativo ai procedimenti di competenza dell'AGEA", pubblicata sul sito dell'Agea, di seguito denominata "Delibera AGEA".

L'istanza deve essere presentata entro 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso rivolto a tutti i soggetti interessati nel sito istituzionale dell'AGEA (www.agea.gov.it) e deve contenere il riferimento alle particelle catastali oggetto di segnalazione e consultabili nel SIAN.

Si evidenzia che, qualora venissero confermati gli esiti dei rilievi tecnici contestati, il produttore che ha presentato istanza dovrà farsi carico degli oneri indicati nell'Allegato 2 alle presenti istruzioni operative.

L'istanza di riesame dovrà essere inoltrata in una delle modalità seguenti:

- l'azienda che ha conferito il mandato di rappresentanza ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, in forma telematica sul portale www.sian.it, presso il CAA; il Sistema informativo rilascia una ricevuta datata e protocollata, dell'avvenuta presentazione dell'istanza di riesame;
- nel caso di azienda che **non** ha conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, inviata tramite PEC al seguente indirizzo:

protocollo@pec.agea.gov.it.

Le segnalazioni contenute nell'istanza di riesame vengono valutate dai tecnici incaricati dall'Organismo pagatore AGEA, entro il termine di 15 giorni lavorativi dall'avvenuta presentazione.

3.1.1 Accoglimento dell'istanza

In caso di accoglimento totale dell'istanza, il procedimento amministrativo si chiude con la definizione dei dati territoriali e con l'inserimento dell'azienda nell'elenco delle aziende concordanti, nell'ambito del registro rivolto al pubblico.

3.1.2 Rigetto totale o parziale dell'istanza: Presentazione dell'istanza di richiesta della convocazione

Qualora l'esito dell'ulteriore approfondimento istruttorio confermi in tutto o in parte le risultanze della fotointerpretazione del refresh, viene confermata la dicitura "discordante" nel registro rivolto al pubblico, oggetto delle presenti istruzioni operative, con l'indicazione "discordante dopo istanza di riesame".

L'interessato che non concordi con le risultanze delle nuove misurazioni effettuate, può inoltrare istanza di richiesta della convocazione entro i successivi 10 giorni:

- l'azienda che ha conferito il mandato di rappresentanza ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, in forma telematica sul portale www.sian.it, presso il CAA; il Sistema informativo rilascia una ricevuta datata e protocollata, dell'avvenuta presentazione dell'istanza di riesame;
- nel caso di azienda che **non** ha conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, inviata tramite PEC al seguente indirizzo:

protocollo@pec.agea.gov.it.

Se l'azienda non richiede espressamente l'incontro, il tecnico incaricato chiude la verifica e trasmette gli esiti all'Organismo Pagatore AGEA.

3.1.3 Operazioni da effettuare

L'azienda deve allineare gli utilizzi dichiarati a quelli rilevati. Se l'azienda conduce interamente le particelle interessate da discordanza, è possibile utilizzare la funzione di "riallineamento aziendale"; negli altri casi è obbligatorio allineare le singole particelle con quanto riscontrato nel GIS. La scheda di validazione

successivamente sottoscritta ha valore di **chiusura del procedimento amministrativo riferito all'aggiornamento grafico realizzato** e potrà essere utilizzata per la successiva presentazione delle domande e/o dichiarazioni all'amministrazione.

3.2 Istanza di richiesta della convocazione: Fase di incontro con l'azienda

Nel caso in cui l'azienda richieda espressamente la convocazione, l'Amministrazione **entro 15 giorni** provvede in tal senso e l'incontro viene fissato presso la sede legale dell'azienda per un esame congiunto, ovvero presso la sede del CAA a cui ha conferito mandato, tramite nota inviata con le modalità previste dalla legge 241/1990 e dall'art. 4, comma 5 della delibera dell'AGEA 24 giugno 2010 "Adozione del regolamento di attuazione della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, relativo ai procedimenti di competenza dell'AGEA", pubblicata sul sito dell'Agea.

L'interessato viene informato sulle modalità di svolgimento del riesame, sulla possibilità di richiedere un sopralluogo in campo e sull'eventuale imputazione delle spese occasionate, calcolate in base allo schema riportato nell'allegato 2 alle presenti istruzioni operative.

3.2.1 Fase di incontro con l'azienda

In fase di incontro, l'interessato viene identificato attraverso la presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità.

Qualora l'interessato abbia incaricato un terzo, questo deve portare con sé l'atto di delega, utilizzando il modello allegato alla lettera di convocazione, e fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

Qualora l'interessato fosse deceduto, il soggetto che si presenta all'incontro deve consegnare al tecnico incaricato i seguenti documenti:

- certificato di morte dell'intestatario dell'azienda;
- conferimento di incarico degli eredi unitamente alla copia, fronte-retro, di un valido documento di riconoscimento di ciascun erede.

Il tecnico incaricato e l'interessato riesaminano le segnalazioni riferite all'azienda. Le conseguenti eventuali variazioni ai dati del SIGC, verificate congiuntamente tra le parti, vengono immediatamente registrate nel sistema informativo geografico e la documentazione a supporto, prodotta dall'interessato, viene protocollata e acquisita dal tecnico.

3.2.2 Verifica con concordanza sui dati

Nel caso in cui la verifica in contraddittorio delle segnalazioni porti a concordare sui dati, si procede alla sottoscrizione del verbale di incontro che ha valore di provvedimento definitivo con conclusione del procedimento amministrativo.

3.2.3 Verifica con discordanza sui dati: richiesta di sopralluogo

Al termine dell'incontro, qualora la verifica in contraddittorio non porti a concordare sui dati, l'interessato può richiedere che l'accertamento dell'occupazione del suolo sui terreni in questione avvenga mediante sopralluogo in campo, con la fissazione di un appuntamento con il tecnico incaricato.

3.2.4 Interessato che non si presenta all'incontro o esiti discordanti

Qualora l'interessato non si presenti all'incontro oppure non intenda concordare sui dati, né richieda il sopralluogo in campo, il tecnico incaricato chiude la verifica e trasmette gli esiti all'Organismo Pagatore AGEA.

3.2.5 Operazioni da effettuare

Nei casi sopra riportati, l'azienda deve allineare gli utilizzi dichiarati a quelli rilevati. Se l'azienda conduce interamente le particelle interessate da discordanza, è possibile utilizzare la funzione di "riallineamento aziendale"; negli altri casi è obbligatorio allineare le singole particelle con quanto riscontrato nel GIS. La scheda di validazione successivamente sottoscritta ha valore di **chiusura del procedimento amministrativo riferito all'aggiornamento grafico realizzato** e potrà essere utilizzata per la successiva presentazione di domande e/o dichiarazioni all'amministrazione.

3.3 Sopralluogo in campo

In esito all'eventuale sopralluogo in campo, qualora la verifica porti a concordare sui dati, si procede alla sottoscrizione del verbale di sopralluogo che vale come provvedimento definitivo a conclusione del procedimento.

3.3.1 Interessato che non si presenta o esiti discordanti

Qualora l'interessato non si presenti al sopralluogo oppure non intenda concordare il contenuto del verbale, il tecnico incaricato chiude la verifica e trasmette gli esiti all'Organismo Pagatore AGEA.

3.3.1.1 Operazioni da effettuare

L'azienda deve allineare gli utilizzi dichiarati a quelli rilevati. Se l'azienda conduce interamente le particelle interessate da discordanza, è possibile utilizzare la funzione di "riallineamento aziendale"; negli altri casi è obbligatorio allineare le singole particelle con quanto riscontrato nel GIS. La scheda di validazione successivamente sottoscritta ha valore di **chiusura del procedimento amministrativo riferito all'aggiornamento grafico realizzato** e potrà essere utilizzata per la successiva presentazione di domande e/o dichiarazioni all'amministrazione.

Le segnalazioni da parte dell'azienda oggetto di istanza di riesame, che in sede di incontro o di sopralluogo in campo risultino inesatte, sono evidenziate nel verbale unitamente alle spese da sostenere per la verifica.

3.4 Imputazione delle spese sostenute

Nel caso in cui:

- l'interessato non si presenti all'incontro o al sopralluogo in campo
ovvero
- le segnalazioni da parte dell'azienda oggetto di istanza di riesame, che in sede di incontro o di sopralluogo in campo risultino inesatte

L'OP Agea procede ad addebitare le spese che comunque sono state sostenute a seguito della volontà di riesame manifestata dal produttore, calcolate secondo lo schema riportato nell'allegato 2 alle presenti istruzioni operative.

L'Organismo Pagatore Agea dispone il recupero dell'importo del rimborso calcolato per le ulteriori valutazioni tecniche effettuate secondo le modalità previste per il pagamento dei crediti alla pubblica amministrazione.

3.5 Ricorsi

Contro il provvedimento definitivo adottato è possibile presentare ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini ordinari di legge.

4 Procedimento amministrativo di Individuazione delle eclatanze

Ai sensi della circolare AGEA n. 56 del 6 dicembre 2011, il calcolo delle eclatanze è finalizzato a far emergere la variazione dell'**uso del suolo da agricolo a non agricolo**.

In questo caso gli esiti dei rilievi fotogrammetrici effettuati sulle superfici con ciclo triennale sono utilizzati rispetto a domande già presentate ed eventualmente pagate per verificare l'esistenza o meno di situazioni in cui è stata riconosciuta a premio una porzione di territorio che invece risulta ad uso non agricolo; in tali situazioni l'OP AGEA invierà una comunicazione con raccomandata A/R ovvero mediante PEC all'agricoltore interessato.

Con la predetta comunicazione l'interessato viene informato che, qualora non concordi con i dati comunicati, può presentare, nel proprio interesse una istanza di riesame ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 3, terzo comma della delibera dell'AGEA 24 giugno 2010 "Adozione del regolamento di attuazione della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, relativo ai procedimenti di competenza dell'AGEA", pubblicata sul sito dell'Agea. L'istanza dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dovrà contenere

il riferimento alle particelle catastali oggetto di segnalazione. Saranno applicate le procedure già descritte nel precedente paragrafo 3.

Successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo di individuazione delle eclatanze, le risultanze saranno rese disponibili ai settori di gestione delle diverse tipologie di aiuto per superficie che procederanno al calcolo dell'eventuale importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulle domande di aiuto presentate. L'OP AGEA invierà una comunicazione formale agli agricoltori interessati.

Le particelle appartenenti ad aziende interessate da eclatanze derivate dal riscontro di superfici boscate saranno oggetto di verifica puntuale di pascolabilità.

IL TITOLARE

5 QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Alcuni riferimenti normativi, sia pur abrogati dai regolamenti della nuova programmazione della politica agricola comunitaria 2014-2020 continuano ad essere vigenti finché compatibili.

NORMATIVA COMUNITARIA

2005-2014

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009,

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

e successive modifiche.

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

e successive modifiche

Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

e successive modifiche.

Regolamento (CE) N. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 **e successive modifiche e integrazioni**

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento.

Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.

Regolamento (CE) N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO, del 20 settembre 2005,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Regolamento (CE) N. 74/2009 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Regolamento (CE) N. 1974/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Regolamento (CE) 27 gennaio 2011, n. 65/2011 DELLA COMMISSIONE

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

A partire dal 2014

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990)

recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009)

D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001)

“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001)

“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003)

“Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la **legge 31 dicembre 1996, n. 676**, *“Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”* (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997)

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005)

“Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella **legge 11 novembre 2005, n. 231** (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante *interventi urgenti in agricoltura e*

per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006)

*“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella **legge 24 novembre 2006, n. 286** (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante *disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria**

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006)

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052

Legge 6 aprile 2007, n.46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007)

“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”

Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008)

Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale

D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. (G.U. n. 303 del 31 dicembre 2009)

“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (condizionalità)

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010)

“Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”

Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010)

“Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”

Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011)

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012)

“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”

D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (G.U. n. 52 del 2 marzo 2012)

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44

PROVVEDIMENTO del direttore dell’Agenzia del Territorio del 16 ottobre 2012, Prot. n. 49783

Definizione delle modalità operative per l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012)

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

D.lgs.15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012)

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla **legge 9 agosto 2013, n. 98** (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013)

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”

PA digitale

D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Codice dell'amministrazione digitale.

D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 267.

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

D.Lgs. 30-4-1998 n.173 - Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

D.P.R. 1-12-1999 n.503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

D.Lgs. 29-3-2004 n.99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

Circolare AGEA n. 43 del 30 luglio 2009

Procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. CE 796/2004, Legge 241/90, Legge 69/2009).

Circolare AGEA n. 55 del 2009

Modifica alla circolare n. 43 del 30 luglio 2009

Circolare AGEA n. 55 del 6 dicembre 2011

Comunicazione degli esiti definitivi, negativi e parzialmente negativi, dei procedimenti amministrativi dei controlli "refresh" agli intestatari delle domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie (regolamenti CE n. 1782/03, 796/2004, 1698/2005) a seguito delle norme di armonizzazione indirizzate a tutti gli Organismi Pagatori da parte dell'Organismo di Coordinamento AGEA per le campagne 2007, 2008, 2009.

Circolare AGEA n. 56 del 6 dicembre 2011

Regg. CE n. 73/2009, n. 1698/2005, n. 1234/07 - Criteri e modalità per il calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare in seguito all'aggiornamento ("refresh") del SIPA-SIG sulle Domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie a partire dal 2010

MANUALE DI COORDINAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

trasmesso agli Organismi Pagatori con la nota prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e ai CAA con la nota prot. n. ACIU.2005.209 del 20 aprile 2005.

Modificato e integrato dalle circolari seguenti:

ACIU.2005.300 del 23/05/2005 – integrazioni circolare prot. n. ACIU.2005.231 del 29 aprile 2005 ed al manuale di coordinamento del fascicolo aziendale trasmesso con neote n. ACIU.2005.209 e n. ACIU.2005.2010 del 20 aprile 2005

ACIU.2007.925 del 09/11/2007 - integrazioni al Manuale del fascicolo aziendale

ACIU.2008.617 del 23/04/2008 - integrazioni al Manuale del fascicolo aziendale

ACIU.2008.617 del 05/05/2008 – precisazione sull'applicazione della circolare ACIU.2008.617 del 23/04/2008 relativa all'integrazione del Manuale del fascicolo aziendale

ACIU.2011.278 del 14/04/2011 – integrazione manuale fascicolo aziendale

ACIU.2011.678 del 25/11/2011 – modifiche alla gestione del titolo di conduzione sul fascicolo aziendale

ACIU.2011.679 del 25/11/2011 – NOTA AGEA PROT.ACIU. 2005. 210 DEL 20 APRILE 2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – TITOLI DI CONDUZIONE

ACIU.2012.28 del 25/01/2012 – CIRCOLARE PROT. N. ACIU.2011.679 DEL 25 NOVEMBRE 2011. TITOLI DI CONDUZIONE

ACIU.2012.90 del 29/02/2012 - NOTA AGEA PROT. ACIU.2005.210 DEL 20 APRILE 2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – TITOLI DI CONDUZIONE

abroga e sostituisce in toto le circolari prot. n. ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011 e prot. n. ACIU.2012.28 del 25 gennaio 2012

ACIU.2012.191 del 08/05/2012 - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. ACIU.2012.90 DEL 29 FEBBRAIO 2012 – TITOLI DI CONDUZIONE

ACIU.2012.227 del 17/05/2012 - SEGUITO DELLA CIRCOLARE PROT. ACIU.2012.191 DELL'8 MAGGIO 2012 – ULTERIORI INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. ACIU.2012.90 DEL 29 FEBBRAIO 2012 – TITOLI DI CONDUZIONE

6 DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) N. 73/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **agricoltore**: una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della Comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda**: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- **attività agricola**: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6;
- **superficie agricola**: qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti.

Il Regolamento (CE) N. 1120/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«**seminativi**»: terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

«**colture permanenti**»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture e il bosco ceduo a rotazione rapida;

«**pascolo permanente**»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato I;

«**superficie foraggera**»: la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite a una coltura mista; questa definizione non comprende:

— i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,

—le superfici adibite ad altre colture ammissibili a un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole,

—le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o soggette a un programma nazionale di ritiro dalla produzione;

«**vivai**»: i vivai ai sensi dell'allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione;

«**bosco ceduo a rotazione rapida**»: le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduzione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti in un elenco, che deve essere compilato dagli Stati membri a partire dal 2010, delle specie idonee all'uso come bosco ceduo a rotazione rapida e dei rispettivi cicli produttivi massimi;

Il Reg. (CE) n. 1122/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«**parcella agricola**»: una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;

«**pascolo permanente**»: il pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 ;

«**irregolarità**»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto in questione;

«**domanda unica**»: la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie;

«**regimi di aiuto per superficie**»: il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell'ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del medesimo regolamento;

«**uso**»: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;

«**superficie determinata**»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all'aiuto;

«**sistema di informazione geografica**» (qui di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«**parcella di riferimento**»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«**organismo pagatore**»: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;

Il Reg. (UE) N. 1307/2013 fissa, all'art. 4, le seguenti definizioni:

- a) "**agricoltore**": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;
- b) "**azienda**": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- c) "**attività agricola**":
 - i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
 - ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o
 - iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- d) "**prodotti agricoli**": i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone;
- e) "**superficie agricola**": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;
- f) "**seminativo**": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione mantenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
- g) "**colture permanenti**": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- h) "**prato permanente e pascolo permanente**" (congiuntamente denominati "**prato permanente**"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate,

qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

i) **"erba o altre piante erbacee da foraggio"**: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;

j) **"vivai"**: le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:

- vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
- vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
- vivai ornamentali,
- vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,
- vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;

k) **"bosco ceduo a rotazione rapida"**: le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;

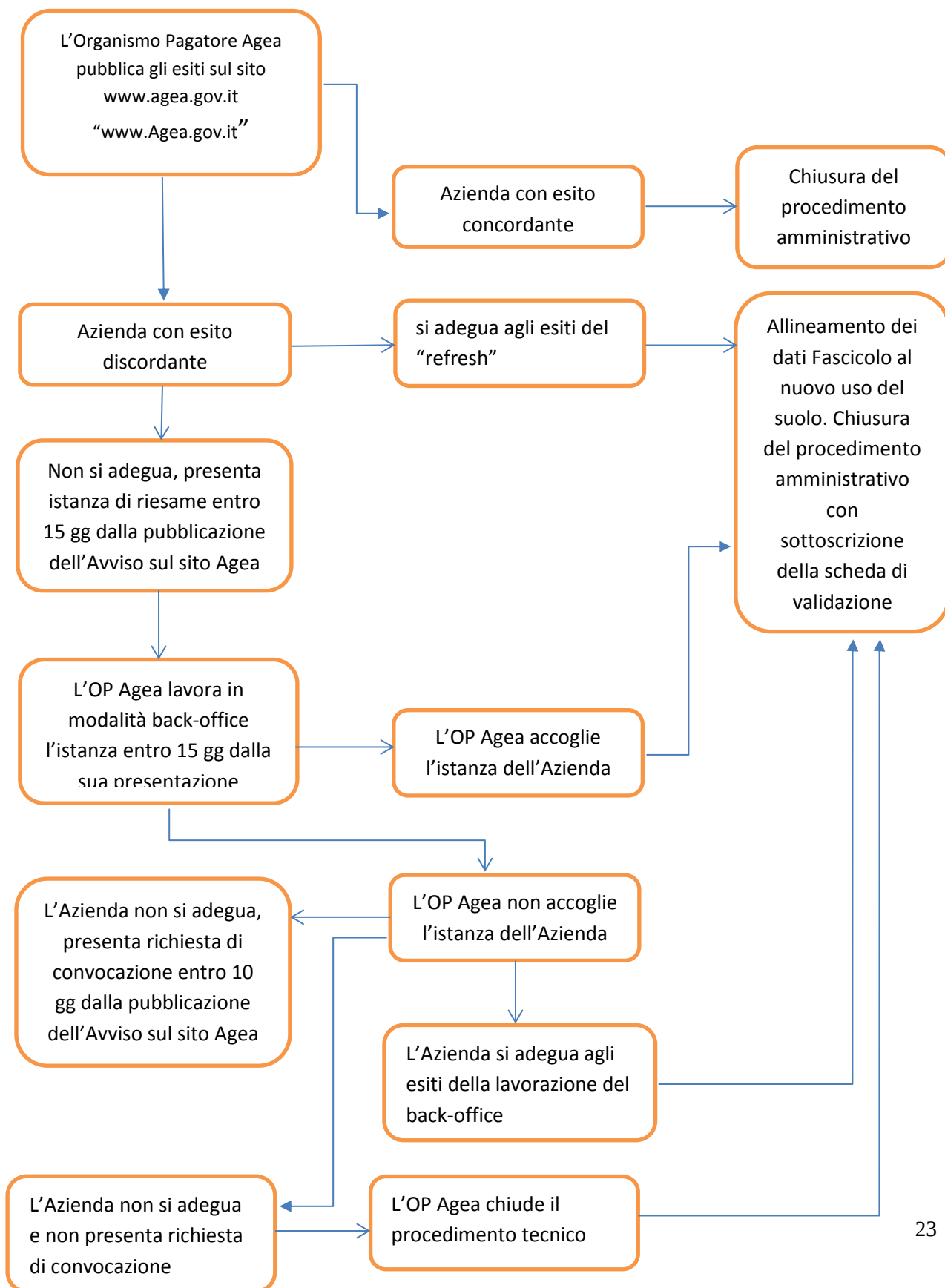
ALTRE DEFINIZIONI UTILI SONO:

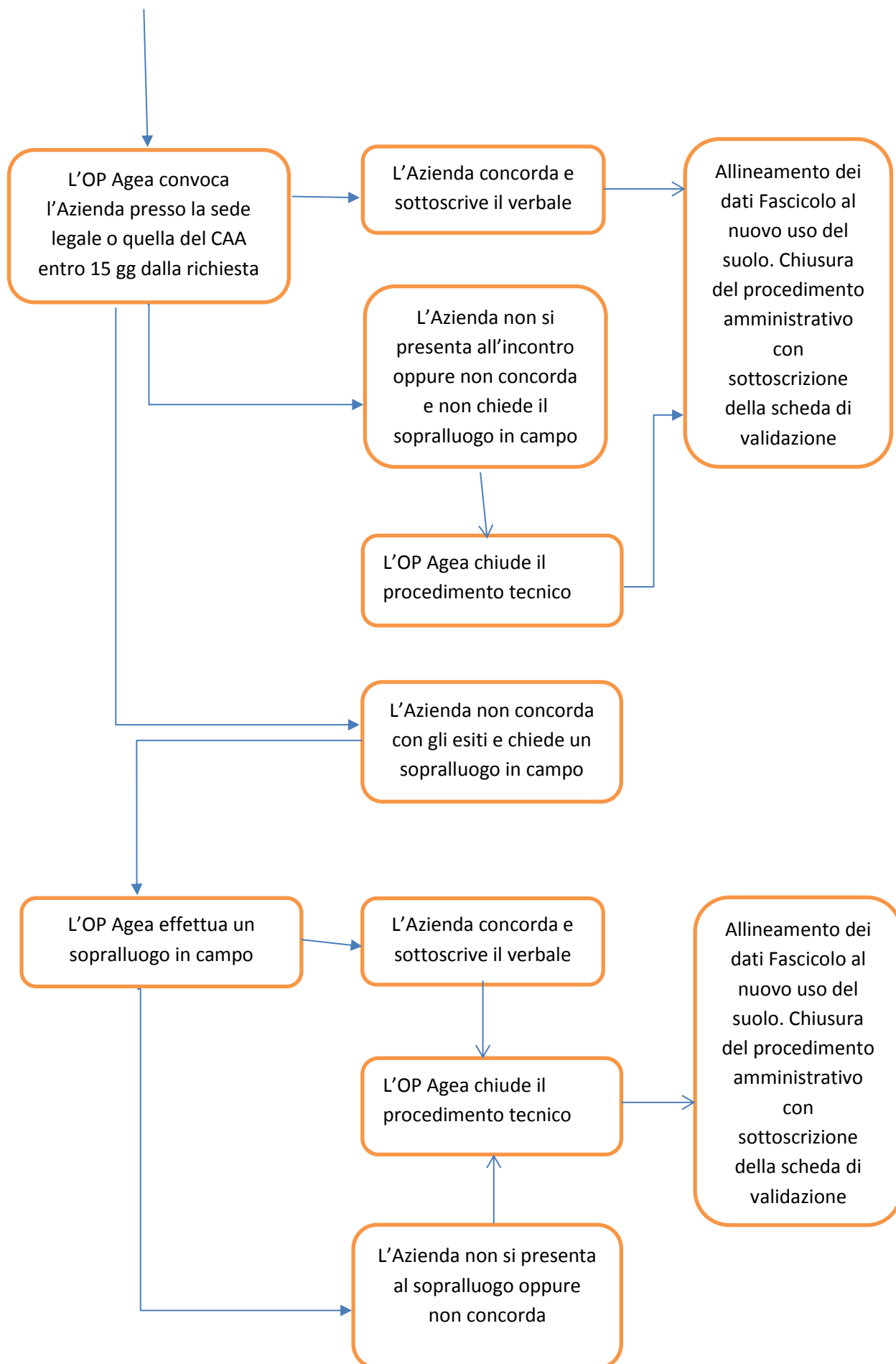
- **particella catastale**: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- **appezzamento**: superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono.
- **CUAA**: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- **Occupazione ed Uso del suolo**: definiscono rispettivamente il tipo di utilizzo potenziale ed effettivo del suolo rilevato (e registrato nel SIPA) per una determinata porzione di territorio. Nel SipA a seconda del tipo di rilievo possono essere presenti entrambi (ad esempio l'impianto arboreo specializzato (651) è un'occupazione; il vigneto (410) è un uso).
- **UTE**: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il

codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;

- **“Refresh”**: Determinazione dell’occupazione del suolo di appezzamenti omogenei, delimitati da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale, svolta attraverso la fotointerpretazione di orto fotografie aeree.

Allegato 1: Prospetto riepilogativo del procedimento tecnico-amministrativo





Allegato 2: Spese per le valutazioni tecniche

Importo unitario	Attività	Note
1,87 €	per particella catastale oggetto di contestazione	qualora vengano confermati gli esiti tecnici della occupazione del suolo determinati dall'amministrazione
45,22 €	per incontro	qualora non risulti alcuna correzione ai dati rilevati dall'Amministrazione
216,57 €	per sopralluogo	qualora non risulti alcuna correzione ai dati rilevati dall'Amministrazione
5,00 €	per spese postali di convocazione	qualora non risulti alcuna correzione ai dati rilevati dall'Amministrazione

Allegato 3: CLASSIFICAZIONE REFRESH

Sistema di Classificazione refresh	
Codice	descrizione
410	VITE
420	OLIVI
430	AGRUMI
491	CARRUBO
492	CASTAGNO
493	MANDORLO
494	NOCCIOLO
495	NOCE
497	PISTACCHIO
557	SERRE
638	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)
651	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE
655	ARBORETO CONSOCIABILE (CON COLTIVAZIONI ERBACEE)
666	AREE SEMINABILI
681	COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE
685	COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE (PIU SPECIE ARBOREE)
500	ARBORICOLTURA DA LEGNO
650	BOSCHI
654	PASCOLO MAGRO (TARA 50%)
659	PASCOLO MAGRO (TARA 20%)
660	MANUFATTI
690	ACQUE
770	AREE NON COLTIVABILI
779	AREE DI SERVIZIO FUNZIONALI ALLA COLTURA
780	TARE

Allegato 4: Descrizioni codici Refresh

Vite - codice 410

Rientrano in questa categoria i vigneti comprese le relative aree di servizio (superficie vitata).

Ai sensi del Decreto Ministeriale 16 DICEMBRE 2010 per "superficie vitata" si intende quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie al servizio del vigneto, ed in particolare:

- Vigneto costituito da filari multipli: la superficie vitata da considerare è quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto d'impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti (cioè è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed in testa al vigneto fino ad un massimo di tre metri);
- Vigneto costituito da filari singoli: la superficie vitata da considerare, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Olivo - codice 420

Rientrano in questa categoria gli oliveti sia a sesto regolare che irregolare. Gli alberi isolati non sono considerati parte dell'impianto: per albero isolato si intende un albero situato, rispetto ad ogni altro olivo, a una distanza superiore a 20 metri.

Il confine va tracciato esternamente agli alberi perimetrali dell'oliveto includendo un'area cuscinetto (*buffer*) pari alla metà della distanza media tra gli olivi.

Qualora sia presente un limite fisico (strada, muro, siepe, etc.) posto ad una distanza dagli alberi inferiore alla larghezza del buffer, il confine dell'oliveto deve coincidere con tale limite fisico.

N.B. – In caso di presenza di terrazzamenti, si veda quanto dettagliato per la classe Tare (codice 780).

N.B. – Per l'olivo e la vite durante l'attività di aggiornamento bisognerà anche fare attenzione alla presenza di eventuali impianti abbandonati, al fine di registrare poi l'informazione sulla scheda degli attributi territoriali collegata a ciascun foglio catastale.

Agrumi (430); Carrubo (491); Castagno (492); Mandorlo (493); Nocciolo (494); Noce (495); Pistacchio (497) Arboricoltura da legno (500); Coltivazioni arboree a ciclo breve - max. 20 anni (681).

Rientrano in queste categorie gli agrumeti, i carrubeti, i castagneti da frutto, i mandorleti, i nocciolati, i noceti, i pistacchietti, gli impianti di arboricoltura da legno e le coltivazioni arboree a ciclo breve, chiaramente individuabili dalla sola fotointerpretazione o attraverso la consultazione delle informazioni derivanti dai precedenti controlli svolti sul territorio.

Il confine va tracciato esternamente agli alberi perimetrali del frutteto o dell'arboreto includendo un'area cuscinetto (*buffer*) pari alla metà della distanza media tra gli alberi. Per la frutta a guscio l'area cuscinetto può arrivare ad una larghezza di 3,5 m. Qualora sia presente un limite fisico (strada, muro, siepe, etc.) posto ad una distanza dagli alberi inferiore alla larghezza del buffer, il confine dell'impianto deve coincidere con tale limite fisico.

Gli alberi isolati non sono considerati parte dell'impianto: per albero isolato si intende un albero situato, rispetto ad ogni altro albero, a una distanza superiore a 20 metri (12 metri in caso di noccioli).

In particolare per quanto riguarda i codici 681 e 500:

Arboricoltura da legno (500)

Il codice 500 è presente nel "Suolo Sian" in quanto proveniente dai controlli effettuati da AGEA sulle misure forestali e per lo schedario delle superfici imboschite.

Il fotointerprete dovrà verificarne la congruenza con la nuova immagine, ed in caso di riscontro positivo, aggiornare la copertura del suolo degli appezzamenti corrispondenti con la corretta codifica estendendola anche all'eventuale intorno omogeneo.

Coltivazioni arboree a ciclo breve (681)

Questa classe di uso del suolo è presente nel "suolo_Sian" per identificare alcune coltivazioni arboree soggette a premio per misure forestali o che rientrano nel Regime di Pagamento Unico come superfici valide per l'utilizzo dei "titoli".

Tale classificazione deve essere sostanzialmente mantenuta, quando presente e congruente con quanto visibile nella nuova immagine.

Serre - codice 557

La classe 557 comprende le serre di qualsiasi tipo e genere, siano esse fisse o mobili con copertura in materiale plastico o in vetro, a tunnel, a mansarda o con tetto a falde piane; a condizione è che siano utilizzate per coltivare piante e che siano praticabili dall'uomo.

Non sono comprese in questa classe:

- le coperture temporanee con funzione di protezione, quali le reti antigrandine e le reti ombreggianti;
- le cosiddette "protezioni continue non praticabili", vale a dire in sostanza i piccoli tunnel utilizzati nelle fasi iniziali delle colture orticole per anticipare il ciclo colturale da classificare come seminativi (codice 666).
- Le coperture plastiche temporanee utilizzate per l'anticipo della maturazione in frutticoltura (da classificare come 651 o con il codice specifico quando presente).

Pascolo tipo alpeggi (senza tare) - codice 638

Rientrano in questa categoria i pascoli permanenti su terreni inerbiti con assenza di alberi, arbusti o cespugli, oppure con presenza di alberi, arbusti o cespugli, ma con copertura percentuale inferiore al 5%, in genere non concimati, né coltivati, seminati o drenati.

Nei casi dubbi, elementi da considerare per l'individuazione di questa classe di terreni sono:

- assenza di tracce di lavorazioni meccaniche
- assenza di sistemazioni idraulico agrarie
- irregolarità dei confini
- confronto con immagini storiche
- pendenze (rilevabili con lo strumento info 3D) incompatibili con le lavorazioni meccaniche
- tessitura: tendenzialmente poco omogenea
- presenza di tracce (e quando in pendenza delle caratteristiche "terrazzine") create dal calpestio degli animali lungo le curve di livello

Coltivazioni arboree specializzate - codice 651

Rientrano in questa categoria gli impianti di coltivazioni arboree, a sesto regolare o irregolare (non chiaramente ascrivibili ad uno degli usi del suolo di dettaglio in cui la densità degli alberi impedisce la possibilità di consociazioni con coltivazioni erbacee.

Una coltura sarà classificata "non consociabile con colture erbacee" quando:

- negli impianti a sesto regolare, la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a 5 metri oppure quando la distanza tra le chiome delle piante, tra i filari, è inferiore a 3 metri;
- negli impianti a sesto irregolare, la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante è, mediamente, inferiore a 3 metri.

Arboreto consociabile con coltivazioni erbacee - codice 655

Rientrano in questa categoria gli impianti di coltivazioni arboree, specializzate o promiscue, in cui la densità degli alberi permette la consociazione con coltivazioni erbacee.

Per la densità degli alberi si veda quanto specificato per il codice 651.

Aree seminabili - codice 666

Rientrano in questa categoria i terreni che possono essere utilizzati per colture seminatrici, ovvero le terre arabili, compresi i terreni lasciati a riposo ed i prati pascolo.

In casi dubbi, gli elementi da considerare per l'individuazione di questa classe di terreni sono

- tracce di lavorazioni meccaniche (di qualsiasi genere)
- sistemazioni idraulico agrarie
- regolarità dei confini
- accessibilità dell'appezzamento
- confronto con immagini storiche
- pendenze lievi
- tessitura: omogenea

Sono da classificare come seminativi sia le colture temporanee in rotazione che i prati stabili sottoposti a sfalcio e/o altre pratiche agronomiche, anche se di carattere estensivo. La caratteristica principale per la distinzione dei prati pascoli dai pascoli è rappresentata dalla “tessitura”, che nel primo caso si presenta più omogenea e senza tracce di calpestio degli animali.

N.B. - In alcune aree del nostro paese (soprattutto nelle isole ma anche in molte zone dell'Italia centrale e del sud peninsulare) sono molto diffusi sia il pascolamento sui terreni coltivati che la rotazione tra il pascolo e la coltivazione. Questo genere di situazioni fa sì che non sempre la tessitura sia sufficiente al riconoscimento di un terreno seminabile. In questi casi è di grande aiuto il confronto di più immagini, riprese in epoche diverse, per poter valutare meglio il “percorso” colturale/vegetazionale del terreno.

N.B. - i seminativi arborati sono da classificare con il codice 666 delle aree seminabili fino ad una densità pari a 50 piante/ettaro. Oltre tale soglia, occorrerà individuare la classificazione più appropriata fra quelle relative a:

- arboreto consociabile con coltivazioni erbacee -codice 655
- pascolo magro – codici 659 e 654
- boschi - codice 650.

Coltivazione Arboree Promiscue - Codice 685

Rientrano in questa categoria le coltivazioni arboree in cui sia possibile distinguere la compresenza, sullo stesso appezzamento, di due o più specie arboree la cui densità di impianto (vedi requisiti descritti per il codice 651) non permette le coltivazioni erbacee.

Boschi - codice 650

Sono stati classificati in questa categoria i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, arbustiva o cespugliata di origine naturale od artificiale, a qualsiasi stadio di sviluppo (i boschi di conifere, di latifoglie o misti, i rimboschimenti, i castagneti da frutto, i vivai forestali, le sugherete, gli arbusteti e le formazioni generalmente definite “macchia” mediterranea”) che presentino le seguenti caratteristiche:

- area di incidenza, cioè la proiezione sul terreno della chioma delle piante superiore al 50% della superficie dell'appezzamento.
- dimensione non inferiore a 1.000 metri quadrati e la larghezza media maggiore di 20 metri

Pascolo magro (tara fino al 50%) - codice 654

Sono stati classificati in questa categoria i pascoli magri su terreno di scarsa qualità, non concimato, coltivato, seminato o drenato con una percentuale di superficie non eleggibile al pascolo (alberi; cespugli; piccoli arbusti; roccia affiorante) in misura compresa tra il 20% e il 50% della superficie.

Tali superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

Gli elementi considerati per l'individuazione di questa classe di terreni sono stati:

- assenza di tracce di lavorazioni meccaniche
- assenza di sistemazioni idraulico agrarie
- irregolarità dei confini
- pendenze (rilevabili con lo strumento info3d).
- tessitura: scabrosa e grossolana
- la copertura percentuale imputabile ad elementi non eleggibili diversi dalla copertura erbacea spontanea

Pascolo magro (tara fino al 20%) - codice 659

Rientrano in questa categoria i pascoli magri con presenza di alberi e/o cespugli e/o piccoli arbusti e/o roccia affiorante diffusa, in misura non superiore al 20% della superficie, cioè i pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, generalmente collinare o di alta quota, ma anche a bassa quota poco fertile, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato.

Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

Gli elementi da considerare per l'individuazione di questa classe di terreni sono:

- assenza di tracce di lavorazioni meccaniche
- assenza di sistemazioni idraulico agrarie
- irregolarità dei confini
- pendenze
- tessitura: scabrosa e grossolana
- la copertura percentuale imputabile ad elementi non eleggibili diversi dalla copertura erbacea spontanea

Manufatti - codice 660

Rientrano in questa categoria le seguenti occupazioni del suolo:

- insediamenti urbani residenziali e commerciali e loro pertinenze (cortili, parcheggi, aree interne);
- fabbricati agricoli e loro pertinenze (stalle, fienili, aie, giardini, orti familiari, etc). Possono essere definiti come orti familiari gli appezzamenti di dimensioni inferiori ai 100 m2 isolati da altre aree agricole. Quando di dimensioni maggiori sono da considerare seminativi);
- capannoni, fabbriche, opifici, etc.;
- parchi, impianti sportivi e relative pertinenze (piscine, ippodromi, campi sportivi, campi da golf, etc.), campi di volo, piste da cross, parcheggi;
- aree estrattive, cave, miniere e discariche;
- impianti ferroviari e relative aree di pertinenza (linee ferroviarie, stazioni ferroviarie, altri impianti ferroviari);
- cimiteri;
- strade (compresa l'area di pertinenza) purché si abbia ragionevole certezza che non si tratta di passaggi temporanei (per macchine o animali) o strade di servizio di larghezza non superiore a 5 metri, interamente comprese in boschi, pascoli o aree non coltivabili;
- piste ed impianti aeroportuali (sono da codificare con 660 le piste di atterraggio e i fabbricati aeroportuali, ma quando all'interno delle zone aeroportuali si individuano chiaramente superfici seminabili, queste vanno identificate con la corrispondente classe 666);
- muri di larghezza > 2 metri.

Acque - codice 690

Rientrano in questa categoria:

- i corsi d'acqua (fiumi, torrenti, etc.);
- i laghi, i bacini artificiali, le baie, le lagune, gli stagni permanenti e le relative aree di rispetto non coltivabili;
- le vasche, i canali, i fossi (di larghezza > 2 metri), etc. ad eccezione di casi particolari (vedi descrizione codice 779).
- Non sono definiti limiti dimensionali, sarà delimitato tutto quello che è riconoscibile come acqua e tecnicamente cartografabile.

Aree non coltivabili - codice 770

Rientrano in questa categoria le aree sicuramente non utilizzabili per la coltivazione quali:

- calanchi;
- arenili;
- pietraie;

- superfici con roccia affiorante in misura maggiore del 50%;

N.B. - La dimensione minima di un appezzamento con questa classificazione è di 1.000 m². Appezzamenti di dimensioni inferiori dovranno essere classificati con il codice 780 (TARE) nel caso in cui siano all'interno o adiacenti a terreni coltivati, altrimenti potranno essere compresi nell'area classificata come non eleggibile o con coefficiente di eleggibilità forfetaria.

Aree di servizio funzionali alla coltura - codice 779

Le specificità agronomiche della coltura del riso che, nelle condizioni italiane, necessita di strutture per la gestione delle acque, richiedono l'adozione di modalità particolari di fotointerpretazione e la conoscenza di alcuni elementi caratteristici della coltura del riso in sommersione:

- arginelli – piccoli argini in terra che delimitano le singole camere (campi di coltivazione delle risaie) con lo scopo di accumularvi l'acqua irrigua. Solitamente hanno larghezza inferiore ai 2 metri. Non vanno disegnati e quindi rimangono inclusi nell'appezzamento classificato come "Area seminabile" – cod. 666;
- canali e argini di secondo ordine. Devono essere disegnati e classificati come "Aree di servizio funzionali alla coltura - codice 779", se:
 - di larghezza inferiore a 6 metri;
 - funzionali esclusivamente alla coltura del riso e adiacenti ad una camera di coltivazione;
 - correttamente mantenuti nel rispetto delle norme di condizionalità – BCAA.

Altrimenti, andranno classificati con la classe opportuna a seconda dei casi (acque, manufatti, tare).

Tare - codice 780

Rientrano in questa categoria le aree di modeste dimensioni sicuramente non utilizzabili ai fini agricoli (non seminabili), che abbiano una dimensione superiore ai 100 m² ed inferiore ai 1.000 m² quali, ad esempio:

- scarpate, bordi vegetati dei fossi e dei canali (quando non seminate)
- cumuli di pietre o macerie
- capezzagne, quando dall'analisi di più immagini relative a periodi differenti, siano chiaramente individuate come elementi permanenti e non provvisori e, comunque, di larghezza superiore ai 2 metri. Alcune eccezioni sono previste nel caso degli impianti arborei e delle aree risicole (vedi descrizione codice 779 e paragrafi relativi agli impianti arborei)

- boschetti e arbusteti che non raggiungono le dimensioni minime della categoria Boschi (1000 m² di superficie e 20 m. di larghezza media)
- altre piccole superfici evidentemente non eleggibili
- le siepi ed i filari di alberi di larghezza superiore ai 2 metri

INDICE

1	Premessa	2
2	Esito tecnico: modalità di comunicazione	2
3	Il procedimento amministrativo di riesame dell'uso del suolo rilevato.....	4
3.1	Presentazione dell'istanza di riesame dell'uso del suolo rilevato	4
3.1.1	Accoglimento dell'istanza.....	5
3.1.2	Rigetto totale o parziale dell'istanza: Presentazione dell'istanza di richiesta della convocazione	5
3.1.3	Operazioni da effettuare	5
3.2	Istanza di richiesta della convocazione: Fase di incontro con l'azienda.....	6
3.2.1	Fase di incontro con l'azienda	6
3.2.2	Verifica con concordanza sui dati.....	7
3.2.3	Verifica con discordanza sui dati: richiesta di sopralluogo	7
3.2.4	Interessato che non si presenta all'incontro o esiti discordanti	7
3.2.5	Operazioni da effettuare	7
3.3	Sopralluogo in campo	8
3.3.1	Interessato che non si presenta o esiti discordanti.....	8
3.3.1.1	Operazioni da effettuare	8
3.4	Imputazione delle spese sostenute	8
3.5	Ricorsi.....	9
4	Procedimento amministrativo di Individuazione delle eclatanze	9
5	QUADRO NORMATIVO	11
6	DEFINIZIONI	18

<i>Allegato 1: Prospetto riepilogativo del procedimento tecnico-amministrativo</i>	<i>23</i>
<i>Allegato 2: Spese per le valutazioni tecniche</i>	<i>25</i>
<i>Allegato 3: CLASSIFICAZIONE REFRESH</i>	<i>26</i>
<i>Allegato 4: Descrizioni codici Refresh</i>	<i>26</i>